



ORDINANZA n. 32/2020 del 29.10.2020

ORDINANZA DEL SINDACO

(ai sensi dell'art. 50 del Tuel - D.Lgs. 267/2000)

OGGETTO: CONCESSIONE DELLA DEROGA AL DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO DI RESIDUI COLTURALI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 26.02.2020

IL SINDACO

Vista la legge regionale n. 15 del 4 ottobre 2018 "*Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).*" che all'art. 10. (*Divieti e cautele*) stabilisce al comma 2 quanto segue:

È vietato l'abbruciamento di materiale vegetale di cui all' articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) su tutto il territorio regionale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo.

Vista la legge regionale n. 1 del 22 gennaio 2019 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) ed in particolare l'art. 16 "**Sistemazioni di terreni agricoli**"

Dato atto che l'art 1 della Legge regionale 26 febbraio 2020, n. 3 ha modificato l'articolo 16 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale)" nel seguente modo:

Art. 1. (Modifica all'articolo 16 della l.r. 1/2019)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 (Sistemazioni dei terreni agricoli) della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), è inserito il seguente:

*"1 bis. Il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo, di cui all'articolo 10, comma 2 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi"), può essere derogato, **limitatamente all'abbruciamento dei residui colturali**, per un massimo di trenta giorni, anche non continuativi, per i comuni montani e per un massimo di quindici giorni, anche non continuativi, per le aree di pianura. Tali deroghe sono concesse dai sindaci, con propria ordinanza, fermo restando i limiti e le condizioni di cui all'articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)."*

Visto il decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. ed in particolare l'art. 182 comma 6 bis: "*Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)."*

Dato atto che alla data odierna non vige sul territorio regionale lo stato di pericolosità per incendi boschivi ;

Dato atto che il territorio comunale non ricade fra quelli attenzionati dal vigente semaforo regionale per la qualità dell'aria;

Reputato opportuno per le locali esigenze del comparto agricolo e forestale concedere sul territorio del Comune di San Giorio di Susa la deroga di cui al comma 1 bis dell'articolo 16 L.R. 1/2019

Visto l'art. 50 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

la concessione della deroga al divieto di abbruciamento dei residui colturali di cui al comma 1 bis dell'articolo 16 L.R. 1/2019, per la durata di giorni quindici, dal 01 novembre 2020 al 15 novembre 2020

RICORDA

1) che a seguito della deroga è consentito l'abbruciamento controllato dei soli residui colturali su suoli agricoli in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro sul luogo di produzione;

2) che qualora fosse proclamato lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi nel periodo di deroga essa decadrà automaticamente e così anche in condizioni di vento.

3) Per informazioni sempre aggiornate in merito si consiglia di accedere ai siti internet istituzionali:

<https://www.comune.sangioriodisusa.to.it/>

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/protezione-civile/incendi-boschivi;>

4) che resta comunque vietato in ogni tempo l'abbruciamento di residui colturali entro il perimetro dell'abitato;

5) che resta vietata la combustione di qualsiasi altro materiale diverso da "residui colturali" intesi come residui vegetali di agricoltura e silvicoltura;

6) che in ragione di fatti sopravvenuti la presente Ordinanza potrà essere revocata in qualsiasi momento;

Che a norma dell' Art. 6 della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnica manutentiva Ing. Massimo Biroglio;

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di San Giorio di Susa

L'invio per opportuna conoscenza a:

- 1) Comando Carabinieri Forestale Bussoleno
- 2) Regione Piemonte Direzione Ambiente e Territorio – Settore Foreste
- 3) Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Distaccamento di Susa
- 4) Corpo Volontari Antincendi boschivi del Piemonte – Squadra di San Giorio di Susa

IL SINDACO
Danilo BAR